



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Giovanni Marchitelli"

Via Roma 22/bis - 66047 - Villa Santa Maria (CH)

C.F. 81001840693 - Centralino 0872.944422 - Fax 0872-940561

CHRHO1000N@istruzione.it - CHRHO1000N@pec.istruzione.it www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

NORME E PRINCIPI GENERALI

Il presente REGOLAMENTO integra ogni precedente regolamento di disciplina in uso in questo Istituto, comunque denominato, abrogando ogni disposizione in contrasto con esso. In caso di conflitto tra le norme dei vari Regolamenti, prevarranno le norme di cui al presente Regolamento.

Il REGOLAMENTO ha lo scopo di disciplinare l'ordinato andamento delle attività didattico-educative durante le ore di lezione, di ricreazione, di entrata ed uscita, durante tutte le attività istituzionali e, quindi, durante le attività didattiche ordinarie o aggiuntive, anche svolte in altre sedi esterne all'Istituto od in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, *stage* interni o esterni, tirocini interni o esterni.

È fondamentale che nella società civile e, in particolare e per *quod interest*, nell'Istituzione scolastica in cui si formano i Cittadini, tutti rispettino – ed imparino a rispettare – le regole poste a tutela della pacifica e della ordinata convivenza nonché dei valori e principi costituenti i capisaldi di democrazia, libertà e della dignità dell' essere umano, in tutti i suoi aspetti.

LA SCUOLA DEVE, IN VIA PRIMARIA, PROVVEDERE AD EDUCARE OGNI ALUNNO AL RISPETTO DEGLI ALTRI E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ED UNIVERSALI E, SOLO IN CASO DI MANCATO RECEPIMENTO O DI SCARSA SENSIBILITÀ A QUANTO SOPRA, DEVE APPRESTARE I RIMEDI, ANCHE SANZIONATORI, CHE SI SARANNO APPALESATI OPPORTUNI E CONGRUI, AL FINE DI DISSUADERE CONDOTTE LESIVE DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, DI RAZZA, PROVENIENZA TERRITORIALE, SESSO E RELATIVI ORIENTAMENTI.

In particolare lo studente:

- a. mantiene in ogni momento della vita scolastica, specie nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, un comportamento serio, educato e corretto, rispettando sé e gli altri in ogni aspetto e situazione e non ponendo in essere condotte discriminatorie di ogni genere (relativamente a sesso, razza, nazionalità, opinioni politiche, credo religioso, provenienza territoriale, etc);
- b. mantiene comportamenti ed atteggiamenti consoni all'ambiente scolastico e rispettosi nei confronti di tutto il Personale docente, non docente e dei compagni di classe, delle loro Famiglie, delle Autorità istituzionali e di chi si trova, anche occasionalmente, nei locali dell'Istituto;
- c. si astiene dal porre in essere atti scorretti, imprudenti, di scostumatezza od integranti gli estremi di condotte penalmente rilevanti - e comunque di qualsivoglia natura - che possono turbare le attività didattiche e/o mettere in pericolo persone e cose e che possono ledere, ancorché potenzialmente, principi e diritti tutelati dal vigente Ordinamento costituzionale ed i fondamentali diritti dell'individuo universalmente riconosciuti;
- d. si comporta in modo consono al suo *status* di studente, anche mediante il decoroso utilizzo del proprio *modus operandi* e del vestiario;
- e. rispetta il proprio corpo e lo mantiene in salute, tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola quelli utili alla sua attività di studio;
- f. rispetta e fa rispettare il lavoro degli Insegnanti e dei compagni nonché i beni degli altri, il patrimonio della scuola, l'ambiente dove studia e lavora, collaborando a renderlo più bello, confortevole, accogliente e funzionale;
- g. utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza. Non sporca banchi, aule, corridoi, bagni ed altre strutture scolastiche;
- h. informa i genitori dei risultati scolastici, delle proprie mancanze e di quant'altro inerente la vita scolastica;
- i. contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte;
- j. è un buon "ambasciatore" della scuola anche in famiglia, con gli amici e con gli estranei. Fa conoscere la scuola ai genitori e li invita a partecipare alle iniziative che li riguardano;
- k. si comporta, in classe ed all'interno dell'Istituto, con il massimo rispetto nei confronti di chicchessia e della Istituzione scolastica nel rispetto della vigente normativa, anche regolamentare;

1. si reca in classe, portando l'indispensabile materiale didattico, subito dopo lo squillo della campana, si siede e, nel proprio banco, terrà il libro di testo ed il quaderno della materia relativa a quell'ora, con accessori.

*** **

Il presente REGOLAMENTO ispirato ai surrichiamati principi prevede varie ipotesi di condotte non consentite, che possono comportare l'applicazione delle cosiddette "sanzioni disciplinari".

Le *sanzioni disciplinari*, che si ispirano ai principi di *gradualità, proporzionalità e giustizia*, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e sono finalizzate anche alla funzione educativa ed emendatoria.

Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della prevenzione di possibili ipotesi di danno e/o pericolo a persone (alla salute ed alla dignità di ogni individuo) ed a cose e della emenda, anche al fine di scongiurare ipotesi recidivanti.

La responsabilità disciplinare è personale.

La riparazione non estingue la mancanza e la sanzione.

In caso di atti o comportamenti che violano norme di natura penale, il Dirigente Scolastico provvede tempestivamente alla denuncia presso le competenti Autorità, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato.

Di conseguenza ogni studente dovrà attenersi a quanto sopra descritto in modo generale ed a qui di seguito prescritto, oltre a quanto previsto dalla vigente legislazione, da tutta la normativa scolastica e dai provvedimenti dell'Istituto, a scanso di sanzioni disciplinari.

Il presente regolamento, che entrerà in vigore dopo la approvazione ad opera dei competenti Organi, verrà pubblicato nella bacheca dell'Istituto, inserito nel sito e potrà essere affisso in ogni aula.

NORME PARTICOLARI E CONDOTTE TIPIZZATE

La violazione di quanto enunciato nelle *norme e principi generali* e negli articoli qui sotto riportati (che tipizzano talune condotte e per quanto non previsto si potrà far ricorso all'*analogia*) nonché nei regolamenti di laboratorio, il cui contenuto qui abbiasi per riportato e trascritto, comporterà l'applicazione di una sanzione disciplinare, ispirata ai surrichiamati principi.

1. Lo studente deve essere rispettoso e disponibile nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico.

2. Lo studente deve essere puntuale ed assiduo nelle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
3. Lo studente deve presentarsi in classe con il materiale didattico occorrente.
4. Lo studente deve presentarsi a scuola con abbigliamento consono all'Istituzione scolastica e rispettoso dei Compagni, degli Insegnanti e dell'Istituzione: dovrà vestire decorosamente - a prescindere dalle contingenti mode e costumi - evitando l'esibizione o l'ostentazione di indumenti intimi o delle pudende parti anatomiche o delle zone limitrofe. Non indosserà abiti succinti, canottiere o magliette sottili o *slargate* e che comunque lascino trasparire le parti anatomiche, pantaloni corti, sandali, ciabatte infradito e similari. Riserva la tenuta sportiva esclusivamente per lezioni ed attività ginniche e sportive.
5. Lo studente non può lasciare la propria aula nella prima ora di lezione e nell'ora immediatamente successiva la ricreazione, salve ipotesi di assoluta necessità. Durante le rimanenti ore i docenti potranno autorizzare brevi uscite, ma tassativamente di non più di uno studente per volta. Non potrà uscire più di tre volte al giorno, salva idonea certificazione medica.
6. Lo studente al cambio dell'ora deve assolutamente rimanere dentro l'aula. Non può andare in giro per l'Istituto durante il cambio delle ore, né uscire sui balconi, sostare nei corridoi o nelle gradinate od in aule vuote, né sostarvi durante le uscite per il bagno (in tale ipotesi l'insegnante potrà annotare l'orario di uscita e di rientro, anche per l'applicazione della opportuna sanzione in caso di inconvenienti od abusi). Non può, alla fine dell'intervallo, attardarsi in giro per l'Istituto e comunque non può cambiare piano rispetto al piano della propria classe. Durante la ricreazione lo studente rimane in aula o nello spazio antistante i distributori automatici per il tempo strettamente necessario per fruirne. Non utilizza assolutamente i distributori automatici durante le ore di lezione ed al di fuori della ricreazione.
7. Lo studente deve rimanere nel posto assegnatogli, come da mappa ufficiale. Può cambiare posto solo ove sia stato espressamente autorizzato dall'insegnante.
8. Lo studente durante le spiegazioni e le verifiche deve rimanere seduto. Potrà alzarsi solo se autorizzato dall'insegnante. Dovrà camminare tra i banchi con accortezza e moderatamente, evitando di rumoreggiare e di correre, anche al fine di evitare di inciampare contro banchi, sedie, zaini, che in ogni caso dovranno essere posizionati correttamente dall'affidatario e/o dal proprietario di detti accessori, onde evitare il verificarsi di incidenti. Lo studente non deve sedere su banchi, né deve utilizzare in modo incongruo e non consono le sedie, in particolare sedersi in bilico non utilizzando i quattro piedi d'appoggio.

9. Lo studente non può mangiare e/o utilizzare bevande in classe prima della ricreazione e comunque durante le spiegazioni e le verifiche, salve vagliande ipotesi eccezionali ad opera del docente.
10. Lo studente può alzarsi per deporre carte od altro negli appositi cestini solo durante il cambio d'ora e, comunque, solo dopo le spiegazioni e le verifiche, al fine di nondisturbare la lezione. Lo studente deve astenersi dall'aver comportamenti che comunque sono atti a distogliere l'attenzione e la concentrazione della classe.
11. Lo studente deve mantenere banchi, pavimenti e locali dell'Istituto puliti. Evita di far cadere o gettare a terra od addosso agli altri cibo, acqua, bevande altre sostanze e, comunque, di sputare.

LA VIOLAZIONE DELLE NORME DA 1 A 11 PUÒ COMPORTARE IL RICHIAMO VERBALE O LA NOTA SUL REGISTRO O L'AMMONIZIONE SCRITTA DEL D.S. SALVE LE CD. SANZIONI ACCESSORIE.

12. Lo studente deve essere leale. Non deve incolpare altri che sa essere innocenti. In caso di discordia deve appellarsi al docente e non farsi *giustizia da se*. Deve riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità, senza sterili ed infruttuose polemiche volte a perorare situazioni infondate o non giustificabili.
13. Lo studente, durante la lezione e le verifiche, deve prestare la massima attenzione e non può parlare con i compagni, girarsi all'indietro, con la sedia o col corpo, ridere, scherzare, cantare o canticchiare, gesticolare, distrarsi o far distrarre gli altri, provocare rumori con banchi, sedie ed altro, come pure non può dedicarsi ad altre attività non correlate e/o connesse con l'oggetto della lezione (es. pettinarsi, truccarsi, utilizzare profumi, giocini elettronici e non etc).
14. Lo studente non deve arrecare disturbo alla lezione mediante il formulare domande del tutto inconfidenti con l'argomento della lezione e/o retoriche e/o polemiche e/o spiritose e/o formulate al solo scopo di perdere tempo o creare ilarità nella classe oppure produrre rumori con spostamento di banchi e/o sedie, con stropiccio di carte, con tamburellamento su banchi od altro con penne od altri oggetti, etc.
15. Lo studente durante le verifiche non può assolutamente suggerire, copiare e/o utilizzare testi, appunti e strumenti tecnologici e, comunque, prodigarsi a tali scopi per sé od altri.
16. Lo studente, durante le ore di lezione, non può tenere accesi e/o utilizzare telefonini, apparecchi tipo Ipod, notebook, smatphone, MP3, MP4, tablet et similia, che devono essere tenuti spenti in tasca o nella borsa. Solo per motivi didattici e per il tempo strettamente necessario, previa autorizzazione del docente, possono essere utilizzati tali strumenti per connettersi ai siti internet indicati del docente. In caso di necessità e per conferire con le famiglie verranno utilizzati i telefoni dell'Istituto, tramite personale ATA.

17. Lo studente non può detenere e/o utilizzare coltelli, forbici, taglierini, accendini e quant'altro di natura e valenza potenzialmente pericolosa.
18. Lo studente non può indossare in aula o nei locali dell'Istituto cappelli, berretti, foulards, occhiali da sole o similari – anche a mo' di fermacapelli – etc, se non in caso di comprovata necessità terapeutica, ovvero indossare od utilizzare altri oggetti che, ancorché alla moda, potenzialmente possono essere fonte di danno o di pericolo per l'incolumità delle persone (es. catene, spille, bracciali od oggetti contundenti od acuminati, etc).
19. Lo studente deve usare un linguaggio corretto ed evitare ogni aggressività con gesti o con parole. Lo studente deve adattare il proprio linguaggio all'interlocutore e, comunque, deve astenersi assolutamente dall'utilizzare frasi o gesti sconvenienti e/o offensivi, prof- ferire parolacce, bestemmiare verso qualsiasi entità religiosa, turpiloquiare, utilizzare linguaggio e/o comportamenti contrari alla comune morale e decenza e comunque confidenziali con colleghi, personale docente e non docente, terzi avventori nell'Istituto, cui si deve rivolgere con la massima cortesia evitando gesti sconci, plateali e/o inflessioni vocali dalle finalità ironiche o sarcastiche.

LA VIOLAZIONE DELLE NORME DA 12 A 19 PUÒ COMPORTARE LA NOTA DISCIPLINARE O LA AMMONIZIONE SCRITTA DEL D. S. O LA SOSPENSIONE FINO A 15 GIORNI. SALVE LE CD. SANZIONI ACCESSORIE.

20. Lo studente deve assolutamente astenersi:

- a. dal venire a contatto fisico con altre persone (esemplificativamente: spintonare, schiaffeggiare, sferrare pugni, calci, mordere, graffiare etc.). Ciò verrà sanzionato anche se effettuato quale “*mero scherzo tra amici*”;
- b. dallo scagliare contro le persone, oppure semplicemente lanciare oggetti (penne, gomme, borselli, forbici, zaini, sedie, etc.) oppure percuotere e/o ferire con oggetti di qualsiasi natura;
- c. dal prendere in giro gli altri, familiari compresi, verbalmente e/o con gesti e mimiche e/o con scritti e/o disegni, scanzonare e/o offendere per motivi etnico-razziali, religiosi, politici ed altro (ad esempio per particolarità relative a nome, cognome, caratteristiche fisiche, genere e/o orientamento sessuale, razza, colore della pelle, provenienza territoriale, idee o credo religioso, politico, sindacale o di qualsivoglia altra natura... etc);
- d. dal molestare od offendere altre persone con parole, gesti di qualsivoglia natura o contatto fisico;
- e. dal tenere comportamenti che possano configurare reati o comportamenti comunque illeciti

od illegittimi, ancorché in modo potenziale od a livello di tentativo (furto, rapina, lesioni personali, percosse, ingiurie, molestie anche sessuali, uso di sostanze alcoliche, stupefacenti etc; danneggiamenti, incendi, allagamenti, lancio di oggetti etc);

- f. dall'utilizzare *smartphone* od altri strumenti per riprese video o foto riproducenti persone (alunni, personale docente e non docente, terzi avventori) e/o ambienti e/o momenti di vita scolastica;
- g. dall'immettere in rete foto e video di cui al punto f), anche con il consenso di chi è stato ripreso;
- h. dal fumare (anche le cd. sigarette elettroniche) od assumere o semplicemente detenere sostanze stupefacenti od alcoliche nei bagni, nelle aule e nei locali dell'edificio scolastico. Le sigarette vanno tenute riposte negli zaini o nelle tasche e non esibite, ancorché spente.

LA VIOLAZIONE DELLE NORME DELL'ART. 20 COMPORTA LA SOSPENSIONE FINO OD OLTRE 15 GIORNI A SECONDA DELLA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA E DEI RISVOLTI ANCHE DI NATURA PENALE, SALVE LE CD. SANZIONI ACCESSORIE.

SE IL FATTO CONTESTATO INTEGRA GLI ESTREMI DI UNA FATTISPECIE PENALE – FERMO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI POLIZIA OD ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA – PUÒ ESSERE DISPOSTO L'ALLONTAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA OLTRE 15 GIORNI E/O FINO AL TERMINE DELL'A. S. E/O L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.

21. Lo studente deve risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. In caso di condotte dannose riferibili a più persone identificate, tutte saranno responsabili e saranno tenute al risarcimento in via solidale. Nel caso in cui non sarà stato individuato il responsabile, l'ammontare del danno verrà ripartito pro quota tra tutti i componenti della classe presenti il giorno dell'evento dannoso.

NORME APPLICATIVE E PROCEDURALI

1. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione può essere resa pubblica.
2. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
 - a. intenzionalità della condotta (dolo o colpa), grado di negligenza, imprudenza, imperizia; reiterazione della condotta nonostante pregressi richiami ad operadel personale - docente e non - ed indifferenza od insofferenza agli stessi;
 - b. natura e rilevanza dei doveri violati;
 - c. grado del danno o del pericolo causato;
 - d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente ed ai precedenti disciplinari nel corso del quadrimestre della commessa infrazione;
 - e. concorso nella violazione di più studenti in accordo tra di loro;
 - f. particolari circostanze da vagliarsi di volta in volta ed in relazione alle peculiarità che hanno contraddistinto il caso di specie.

3. Le sanzioni disciplinari consistono nel:

- A. Richiamo verbale;
- B. Annotazione sul registro di classe (*nota disciplinare*) ad opera del Docente o del D. S.;
- C. Ammonizione scritta del D.S. annotata sul registro di classe;
- D. Allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino a 5 giorni;
- E. Allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino a 15 giorni;
- F. Allontanamento dalle lezioni(sospensione) oltre 15 giorni;
- G. Allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino al termine dell'a. s.;
- H. Esclusione dello scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo il corso di studi;

I. SANZIONI ACCESSORIE ED EVENTUALI:

1. esclusione da uscite, visite o viaggi di istruzione *et similia*, con obbligo di frequenza in classi parallele (irrogata dal Dirigente scolastico, sentito il Coordinatore di Classe);
2. spostamento di classe per incompatibilità ambientale, per contrasti con altri studenti o docenti o personale ATA (irrogato dal Dirigente scolastico, sentito il Coordinatore di Classe).
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità e degli altrui diritti.
4. In particolari situazioni rapportabili al concorso di più alunni che non vengono o non possono essere individuati per qualsivoglia motivo (es. aula – o zona del corridoio prospiciente l'aula –

sporca con liquidi, carte ed altro) il docente, anche su segnalazione del personale ATA, all'esito della dovuta istruttoria, applicherà la nota di classe che verrà valutata ai fini della sanzione di cui all'art. 3 lettera I n. 1, anche ai fini della recidiva.

5. Ogni sanzione può influire solo sul voto di condotta, mai sulla valutazione del profitto.
6. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica o specifica – anche in relazione all'elemento intenzionale – della violazione dei doveri di cui al presente Regolamento. La recidiva comporta l'applicazione della sanzione immediatamente superiore a quella irrogata per la precedente violazione. Al maturare della quarta annotazione (nota) disciplinare sul registro di classe (anche se le varie note non sono omogenee per natura ed entità e di non particolare gravità) consegue *ipso iure* la irrogazione dell'allontanamento dalle lezioni (sospensione) fino a quattro giorni. Ove le annotazioni siano relative a fatti di non particolare gravità (artt. da 1 a 10) la sospensione conseguirà *ipso iure* al maturare della sesta nota. Al maturare di altre tre note – a prescindere dalla gravità – consegue *ipso iure* la irrogazione dell'allontanamento dalle lezioni non inferiore a 5 giorni. Al maturare di altre tre note consegue *ipso iure* la irrogazione dell'allontanamento dalle lezioni superiore ai 5 giorni e così via.

L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza, da vagliarsi caso per caso in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta.

Al maturare della terza annotazione scritta sul registro verrà tempestivamente informata la famiglia, comunque edotta dal registro elettronico.

7. Le sanzioni disciplinari diverse dal richiamo e dalla annotazione sul registro scolastico (*nota disciplinare*) potranno essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati, dai quali risulti o si evinca la rapportabilità del fatto contestato allo studente e, di conseguenza, la di lui responsabilità disciplinare.
8. Ogni provvedimento che irroga una sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano stati ravvisati rimedi od interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
9. Ogni Docente, al pari del Dirigente scolastico, è competente per l'irrogazione di tutte le sanzioni, anche su relazione orale di altro Docente o del personale ATA, che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni (sospensione).

Il Coordinatore della classe frequentata dallo studente od il Dirigente scolastico possono, comunque, proporre agli Organi competenti tutte le altre sanzioni che avranno ritenute consone al caso di specie.

10. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, su proposta del Dirigente scolastico e/o del Coordinatore della classe di appartenenza dello studente. Il Coordinatore di classe deve relazionare periodicamente, anche sul numero delle note disciplinari e sul raggiungimento dalla soglia che comporta la *sospensione ipso iure*.

Il Consiglio di classe, su proposta del Dirigente e/o del Coordinatore, decide anche sulle sanzioni che prevedono il trasferimento ad altra classe dello stesso livello, in caso di manifesta *incompatibilità ambientale*, dopo aver acquisito il consenso dei Docenti della classe di destinazione, non vincolante.

11. Il Consiglio di Istituto è competente per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

12. Il Docente, il Dirigente scolastico, il Consiglio di Classe ed il Consiglio d'Istituto decidono, per quanto di propria competenza, solo dopo aver preventivamente sentito a propria discolpa lo studente interessato.

L'Istituzione scolastica non può adottare alcun provvedimento disciplinare più grave della annotazione sul registro (*nota disciplinare*) o della ammonizione scritta senza aver preventivamente contestato l'addebito allo studente (od ai di lui genitori od a chi esercita la *responsabilità genitoriale*, ove sia minorenne) e senza averlo sentito a sua difesa.

Al riguardo l'Istituzione scolastica procederà come qui di seguito:

A. Il Dirigente scolastico (o suo delegato) constatato che il fatto contestato prevede l'allontanamento dalle lezioni (*sospensione*) e vagliata la gravità dello stesso – anche in relazione alla eventuale violazione di norme penali – entro 15 giorni (termine non perentorio ed in funzione della fase istruttoria del procedimento) dal fatto:

1. provvederà all'avvertimento per iscritto dello studente dell'inizio del procedimento sanzionatorio con:

- a. contestazione circostanziata degli addebiti;
- b. comunicazione di data, ora e luogo della seduta disciplinare dell'Organo competente (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto);
- c. invito a fornire giustificazioni a sua discolpa, con facoltà di presentare istanza scritta per estrarre copia degli atti che lo riguardano e di avvalersi di testimoni e documenti a suo favore e presentare una memoria. Quanto sopra dovrà depositarsi presso l'Ufficio protocollo, che apporrà data e numero, entro il perentorio termine di giorni TRE prima della riunione dell'Organo competente (quanto presentato

tardivamente non verrà preso in considerazione e nel computo dei tre giorni non verranno calcolati sabato, domenica e giorni festivi);

- d. invito a partecipare alla seduta disciplinare dell'Organo competente (assistito da uno dei genitori o da chi esercita la relativa potestà, se lo studente è minorenni). In caso di studente minorenni la comunicazione verrà indirizzata ai genitori (od a chi esercita la relativa potestà/responsabilità genitoriale) a mezzo racc. a. r. e/o PEC e/o mail e due copie verranno consegnate allo studente in busta chiusa indirizzata alla famiglia, di cui una dovrà essere restituita debitamente firmata da un familiare con data di ricezione. In caso di mancato recapito o giacenza postale il procedimento, dopo 10 giorni dall'inoltro della comunicazione, comunque procederà nel suo ulteriore corso;
- e. in caso di studente maggiorenne l'avviso verrà consegnato "a mani" a lui stesso, previa data e firma di ricezione e, ove dagli atti in possesso dell'Istituto, sarà risultato che sia convivente con la famiglia, gli verranno consegnate due copie in busta chiusa indirizzata alla famiglia, di cui una dovrà essere restituita debitamente firmata da un familiare con data di ricezione. L'eventuale rifiuto di ricezione verrà annotato dal Funzionario scolastico e la comunicazione si ha per conosciuta, ad ogni effetto e conseguenza di legge. In caso di mancata consegna all'Istituto della copia firmata dal familiare, la comunicazione si avrà per comunque effettuata ed il procedimento comunque proseguirà nel suo corso;

2. fisserà, nel contempo, data ed ora di convocazione dell'apposito Consiglio di Classe o d'Istituto, a seconda della rispettiva competenza;

- B. l'Organo competente assumerà le proprie determinazioni, all'esito della *fase istruttoria e dibattimentale*, finalizzata alla ricostruzione dell'evento ed al suo corretto vaglio *sub specie juris*, previamente sentito l'interessato (od i genitori o chi esercita la relativa responsabilità genitoriale, se minorenni) ed eventuali testi adottati, delibera. La deliberazione avverrà anche in assenza del diretto interessato e del deposito di memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione. Alla fase deliberativa, finalizzata alle decisioni da assumere, non sarà ammesso lo studente interessato (od i genitori o chi esercita la relativa potestà/responsabilità di legge, se minorenni).

Il Consiglio di Classe opererà nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi comprese quelle degli studenti e dei genitori.

Il *quorum* strutturale è pari alla metà dei membri, quello funzionale alla metà +1.

Alla seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il Presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, anche per eventuali fini istruttori, potrà disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, verrà comunicata con atto formale allo studente (ove lo stesso sia minorenni la comunicazione sarà inoltrata anche alla famiglia).

Il Consiglio d'Istituto opererà nelle sue ordinarie forme e modalità. Le decisioni andranno prese a maggioranza dei presenti.

3. Contro le sanzioni disciplinari sarà ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di garanzia. Il ricorso, di regola, non sospenderà l'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, salvo casi eccezionali che dovranno essere vagliati dall'Organo irrogatore previa apposita e motivata istanza dell'interessato, da presentarsi entro il termine perentorio di due giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio. Contro le decisioni del Consiglio di garanzia sarà ammesso reclamo al Direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale che deciderà in via definitiva, giusta disposto dell'art. 5, punti 3 e ss. dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".
4. Il procedimento relativo all'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento si estinguerà, con archiviazione, a meno che non vi saranno state condotte dilatorie e/o defatigatorie finalizzate all' allungamento delle tempistiche ad opera dello studente (o della famiglia, ove lo studente sia minorenni).

CONSIGLIO DI GARANZIA

1. Il Dirigente scolastico nomina un Consiglio di garanzia composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori
- due rappresentanti degli studenti
- per sanzioni riguardanti gli alunni convittori: 3 educatori (come previsto dall'art. 36 del Regolamento del convitto)

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna lista).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3.

Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

- 2.** Il Consiglio di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico - o suo delegato - e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 3.** Il Consiglio può deliberare un proprio regolamento. La funzione di Segretario verbalizzante viene svolta da un membro del Consiglio, scelto dal Presidente.
- 4.** Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto in merito alle sanzioni disciplinari irrogate.

I ricorsi sono presentati dai genitori degli alunni interessati e debbono essere inviati al Consiglio entro

il perentorio termine di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.

I ricorsi presentati oltre tale termine saranno irricevibili e verranno archiviati *ipso iure*, senza convocazione del Consiglio di garanzia.

Il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi al ricorso.

5. Il Consiglio di garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche e integrazioni, recante lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, nonché sui conflitti che insorgono in merito all'applicazione del presente regolamento.
6. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Attività alternativa all'allontanamento

In alternativa alla sospensione è possibile sostituire la sanzione, dopo la sua irrogazione e prima della sua messa in esecuzione, con lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica e/o di associazioni di volontariato o similari presenti nel territorio e/o con l'alternanza scuola-lavoro.

Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, proposta dal Dirigente scolastico viene deliberata dall'Organo irrogatore la sanzione a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei presenti. Per un certo periodo – variabile in relazione alla gravità della condotta sanzionata – lo studente frequenterà le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgerà operazioni utili alla collettività studentesca quali, esemplificativamente (ben potendosi prevedere altra tipologia che sarà stata ritenuta più confacente allo studente ed alla gravità dell'infrazione):

- ✓ pulizia:
 - a) dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
 - b) delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica;
 - c) dei banconi di lavoro delle aule laboratorio;
 - d) dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
 - e) dei cortili esterni della scuola.
- ✓ semplici compiti esecutivi:
 - a) biblioteca;
 - b) segreteria.
- ✓ stage presso strutture interne od esterne all'Istituto.

- ✓ altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe o di Istituto, dallo studente interessato dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.

Nelle ipotesi di particolare gravità della condotta, con risvolti anche di natura penale, l'attività alternativa potrà essere espletata in favore di comunità extrascolastiche e/o attraverso l'alternanza scuola lavoro, da individuarsi di volta in volta dal Consiglio irrogatore la sanzione. Tali attività potranno espletarsi anche durante il normale orario di svolgimento delle lezioni, ove sia ancora sussistente la possibilità del perdurare della situazione di pericolo o di ipotesi recidivanti nella condotta sanzionata o similare od in altre che comunque sono vietate.

Tale attività alternativa dovrà previamente essere accettata dallo studente se maggiorenne o dai familiari se minorenni.

In caso di mancata accettazione, si applicherà la sospensione e lo studente non frequenterà lezioni ed altre attività curriculari fino alla data prevista nel provvedimento.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA N. 4 DEL 24.10.2016 E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA N. 2 DEL 24.10.2016 ED INTEGRATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 39 DELL'8.01.24.

